



# **CITTÀ DI MODUGNO**

**Città Metropolitana di Bari**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 09 - 2024**

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, A FAR DATA DAL 30.12.2024 E FINO A TUTTO IL 1.01.2025, DI ALCUNE CATEGORIE DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI DI ARTIFICIO.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO che:**

- soprattutto nella giornata di Capodanno e in quelle precedenti (30 e 31 dicembre) si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a beni mobili e immobili mediante l'esplosione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi;
- l'uso di tali prodotti può generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'accensione degli stessi;
- che l'uso improprio di prodotti ed artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà distinguere tra spari legali e spari illegali;

#### **DATO ATTO che:**

- l'utilizzo illegale dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono delle esplosioni, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, può condurli a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale; al riguardo si evidenzia che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul

proprio territorio in particolare, secondo il dettato della norma, "è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico."

- dall'uso improprio del materiale pirico può ingenerare notevoli danni in relazione al rischio d'incendio sia al patrimonio pubblico e privato (arredi pubblici, automobili, motocicli, abitazioni, ecc...) e sia all'ambiente naturale (come ad esempio incendi boschivi, danni alla vegetazione, aumento delle polveri PM10 ed inquinamento atmosferico, ecc.);
- è intenzione, inoltre, di questa Amministrazione focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico dell'insicurezza cittadina ossia quello delle "paure quotidiane" che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi pubblici. L'azione di contrasto deve essere condotta attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l'incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Modugno;

### **RILEVATO che:**

- l'improprio utilizzo di petardi e botti genera ineluttabilmente, una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico al patrimonio pubblico e privato;
- che tra le categorie a più forte rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che negli anni passati a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti, compiuti anche a livello sovracomunale, a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, causati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, crepitante e sibilante (botti, petardi, razzi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti - spesso anche di natura contraffatta - ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali, specialistici e professionali per l'utilizzo previsti dalla normativa di settore;
- che, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti muniti di licenza secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, arte e tradizione che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- occorre, dunque, adottare senza indugio un provvedimento contingibile ed urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria;
- necessita, inoltre, limitare l'utilizzo di prodotti pirotecnici con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante (c.d. botti, petardi e razzi) utilizzabili da privati non professionisti, dal 30 dicembre 2024 e fino a tutto il 1° Gennaio 2025, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dall'articolo 1 del T.U.L.L.P.S.;

## VISTO:

- l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
- l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 modificativo degli articoli 1 e 3 del capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.635;
- gli articoli 17 comma 2 del TULLPS e l'art. 650 del vigente Codice penale;
- il D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", che, all'art. 3, comma 2, lett. a), suddivide i fuochi d'artificio nelle seguenti Categorie di rischio:
  - "F1": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
  - "F2": fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  - "F3": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
  - "F4": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

## RICHIAMATA:

- la **Legge 1° dicembre 2018, n. 132** di "Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, recante disposizioni urgenti in **materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica**";
- la **Legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017** recante "**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**" che meglio definisce l'ambito dei poterisindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO**, infine, che una irragionevole e non proporzionata limitazione dei prodotti pirotecnici innanzi indicati, oltre alle ripercussioni sul piano della violazione del principio

comunitario di libera circolazione dei prodotti pirotecnici, procura gravissimi pregiudizi economici alle imprese costituenti la filiera commerciale che esercitano in maniera legittima le proprie attività sulla base di specifici titoli amministrativi;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare la materia senza ricorrere a divieti indiscriminati di utilizzo dei riferiti petardi, botti e fuochi d'artificio;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la repressione dei comportamenti enunciati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale;
- l'ordinanza **de quo** presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e dalla attuale disciplina sul commercio che legittimano, quindi, il requisito della contingibilità,

### **ORDINA**

**su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2024 e fino a tutto il 1° Gennaio 2025, ad esclusione delle categorie "F1" ed "F2", come in premessa esplicitate, il divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di cui alle restanti Categorie e segnatamente:**

- **"F3": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;**
- **"F4": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.**

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

L'organo accertatore, oltre alla sanzione innanzi indicata, procederà, a norma del combinato disposto di cui all'art. 19, in uno con il successivo art. 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, al sequestro, finalizzato alla confisca, dei materiali oggetto di contestazione.

### **TRASMETTE**

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari, al Comando Legione Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Locale di Modugno, al Comando Stazione Carabinieri di Modugno, nonché agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a cui spetta l'accertamento e la contestazione, che potranno, ove necessario

per la compiutezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atte all'utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese - da chiunque altro effettuate - che consentano l'accertamento delle violazioni. Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dei Reg.ti UE n.2016/679 e n.2016/680.

### **DA' ATTO**

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line del Comune di Modugno.

### **SI RISERVA**

di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione alle circostanze del caso, al fine di tutelare la salute nell'ambito della comunità;

### **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Servizio Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi e sul Sito istituzionale [www.comune.modugno.ba.it](http://www.comune.modugno.ba.it);
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Servizio Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*" - "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commisario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*";

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia Locale di Modugno, nonché gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

IL SINDACO  
ing. Nicola **BONASIA**